REGOLAMENTO (CEE) N. 3164/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1989

recante modaità d'applicazione delle misure speciali per i semi di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1496/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali di concessione dell'integrazione per i semi di canapa (2), gli Stati membri devono istituire un regime di controllo, che consenta di accertare, da un lato, la corrispondenza fra la superficie la cui produzione di semi di canapa è oggetto di una domanda di integrazione e la superficie sulla quale sono seminati e raccolti i semi e, dall'altro, il rispetto delle condizioni previste in materia di tenore di sostanze inebrianti del prodotto; che, a tal uopo, è necessario che ciascun produttore presenti una domanda di integrazione, che comprenda le indicazioni indispensabili ai fini del controllo in questione; che è necessario disporre che detto controllo si effettui per sondaggio e in loco e che verta su un numero sufficientemente rappresentativo di domande d'integrazione; che, a tal fine, è opportuno definire i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni particolari per il caso in cui i produttori facessero false dichiarazioni;

considerando che, per semplificare l'applicazione del regime, è opportuno prevedere che gli Stati membri applichino un regime analogo a quello istituito dal regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa (3);

considerando che è opportuno prevedere disposizioni uniformi per il pagamento dell'aiuto;

considerando che il fatto generatore del diritto all'integrazione per la canapa interviene al momento della produzione della canapa; che tuttavia è molto difficile stabilire la data esatta della produzione per una determinata partita; che l'esperienza ha dimostrato che la quasi totalità della produzione è realizzata al più tardi nel mese di agosto di ogni anno; che, conseguentemente, per garantire l'applicazione uniforme del regime d'integrazione, è opportuno considerare, nel calcolo dell'importo dell'integrazione in moneta nazionale, il tasso di conversione valido alla fine del mese di agosto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento per resa indicativa si intende la resa per ettaro di semi di canapa fissata, in una campagna determinata, per una o più zone omogenee di produzione.

2. Ai fini della fissazione della resa indicativa, si tiene conto delle rese rappresentative della tendenza generale che risulta dai sondaggi effettuati dagli Stati membri nelle principali zone di produzione.

I sondaggi sono effettuati presso i produttori e vertono su una percentuale rappresentativa delle superfici di canapa, tenendo conto della ripartizione geografica delle stesse.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (4), ogni anno, dopo il raccolto, sono determinate una o più zone omogenee di produzione, tenendo conto dei fattori che hanno inciso sulle condizioni di produzione. Tali zone sono determinate in funzione soprattutto delle regioni rappresentative delle superfici in cui è stata effettuata la raccolta.

Articolo 2

1. L'integrazione è concessa soltanto per le superfici:

a) che sono state interamente seminate e sottoposte a raccolta e

b) che hanno formato oggetto:
 — di una dichiarazione di superficie di semina, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89;
 — di una domanda d'integrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 di detto regolamento e dell'articolo 3 del presente regolamento;

c) che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento, possono beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio (5).

2. Ciascuno Stato membro concede l'integrazione soltanto per i semi di canapa prodotti sul suo territorio.

(1) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.
(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 3.
(3) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafi 1, secondo comma, e 4 del regolamento (CEE) n. 1164/89 sono applicabili nel caso dell'aiuto per i semi di canapa.

Articolo 3

1. La domanda di integrazione deve contenere almeno :

a) la superficie sulla quale sono stati raccolti i semi ;

b) se la sgranatura è stata effettuata dal dichiarante :

la quantità di semi raccolti e il luogo di magazzinaggio oppure, se i semi sono stati venduti e consegnati, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente e le quantità consegnate ;

c) se la sgranatura non è stata effettuata dal dichiarante :

il luogo di magazzinaggio della paglia oppure, se è stata venduta e consegnata, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente e le quantità di paglia consegnate.

2. Se la domanda di integrazione non contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1, il dichiarante deve comunicarle alle autorità competenti entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di integrazione.

Articolo 4

Il tasso di conversione da applicare all'aiuto è il tasso rappresentativo vigente alla data del 1° settembre successiva all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.

Articolo 5

1. Ai fini del controllo previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1496/89, gli Stati membri procedono a un controllo per sondaggio, in loco, della realizzazione delle normali operazioni di raccolta dei semi di canapa. Il controllo verte almeno sul 5 % delle domande d'integrazione, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici interessate ; il controllo è inteso soprattutto ad accertare che la canapa sia stata estirpata o falciata solo dopo la formazione completa dei semi.

In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 6 % o più dei controlli effettuati, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione un tale risultato nonché i provvedimenti da essi adottati in conseguenza.

Gli Stati membri possono chiedere ai produttori tutti i documenti ritenuti necessari.

2. Se dal controllo previsto al paragrafo 1 emerge che la superficie per la quale è richiesta l'integrazione :

a) è inferiore a quella accertata all'atto del controllo, si prende in considerazione la superficie accertata ;

b) è superiore a quella accertata all'atto del controllo, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia e le disposizioni di cui alla lettera c), si prende in considerazione la superficie accertata, ridotta della differenza tra la superficie per la quale è richiesto l'aiuto e quella accertata, a meno che la differenza sia considerata giustificata dallo Stato membro ; in quest'ultimo caso, si prende in considerazione la superficie accertata ;

c) è superiore a quella accertata all'atto del controllo e se per il dichiarante le superfici indicate nelle dichiarazioni o domande sono state diminuite nel corso della stessa campagna o della campagna precedente, a norma degli articoli 7 o 8 del regolamento (CEE) n. 1164/89 o del presente paragrafo, lettera b), la domanda di aiuto è respinta, a meno che la differenza sia considerata giustificata dallo Stato membro.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure in applicazione del presente paragrafo.

Articolo 6

Gli Stati membri produttori pagano l'integrazione entro il 31 marzo successivo alla fine della campagna.

Articolo 7

1. Anteriormente al 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le superfici in cui è stata effettuata la raccolta e i quantitativi di semi indicati nelle domande di integrazione presentate, nonché il risultato di ciascuno dei sondaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Al più tardi entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento dell'integrazione relativa ad una data campagna, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le superfici per le quali l'integrazione è stata pagata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione